

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1261

L.R. 30 novembre 2000, n. 18 – L.R. 5 febbraio 2010, n. 3 – Linee guida per la concessione e la vendita dei prodotti legnosi ritraibili dalle attività selvicolturali riguardanti il patrimonio forestale della Regione Puglia, gestito da ARIF.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "*Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale*" dott. Vincenzo Di Canio e confermata dal dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Come è noto, la legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 recante norme sul "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi, foreste protezione civile e lotta agli incendi boschivi", all'art. 5 (Funzioni amministrative riservate alla Regione), comma 1, prevede che "*le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4*".

Parte di dette funzioni, in particolare quelle di gestione, risultano trasferite all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.), istituita con la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 recante "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali".

Premesso che:

- la l.r. n. 18 del 30.11.2000 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi*", all'art. 5 (Funzioni amministrative riservate alla Regione), comma 1, stabilisce che "*le foreste, costituenti patrimonio regionale indisponibile, sono amministrate dalla Regione, in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nei piani di assestamento e di utilizzazione approvati e aggiornati dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4*";
- la l.r. 25 febbraio 2010, n. 3 "*Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali*", ha istituito l'Agenzia regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) alla quale sono state delegate le funzioni gestionali del patrimonio forestale di proprietà regionale e dei rimboschimenti dei terreni in occupazione temporanea da parte della Regione (art. 2, comma 2 della l.r. 3/2010);
- le due leggi regionali, in particolare, stabiliscono che:
 1. la Giunta regionale fissi i criteri generali da seguire nello svolgimento delle attività forestali (art. 4, comma 1, lett. b) della LR 3/2010);
 2. tra le funzioni riservate alla Regione vi è quella dello sviluppo e della valorizzazione delle filiere produttive (art. 4, comma 1, lett. l) della LR 18/2000).

Considerato che:

- la deliberazione di Giunta Regionale 21 novembre 2014, n. 2423 ha approvato le "*Linee guida per la concessione e la vendita dei prodotti ritraibili dalla gestione del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia*";
- la deliberazione di Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 611 ha approvato il "Listino prezzi regionale anno 2019", ivi compreso quello delle "*Opere forestali e Arboricoltura da Legno*";

Rilevato che:

- dalla gestione dei circa 14.000 ettari di Demanio Forestale Regionale, l'ARIF opera tagli di miglioramento boschivo sulla base di progettazioni esecutive di "taglio boschivo" con conseguenti positive ricadute per quanto riguarda il mercato locale del legname e le possibilità occupazionali nel settore;
- l'ARIF pone annualmente in vendita legname all'imposto sia a privati che a ditte boschive mediante differenti modalità:
 - Le vendite di legna alle ditte boschive che avvengono generalmente mediante gare per asta pubblica;
 - Le vendite dirette di legna alle famiglie residenti nei comuni del Demanio regionale, che avvengono per concessione previa richiesta e per solo autoconsumo familiare, ivi compresa la raccolta della legna secca in bosco;
- le vendite sono effettuate durante la stagione silvana ed avranno validità per l'anno in corso.
- le richieste vengono evase sulla base dell'ordine di arrivo delle domande, fermo restando che la priorità di assegnazione è per le domande eseguite da richiedenti che non hanno ottenuto la concessione nei due anni precedenti.

Ritenuto che:

- le utilizzazioni e i miglioramenti boschivi nei boschi demaniali sono di tipo economico, sociale ed ecologico-ambientale, in quanto valorizzano la filiera corta e il legname locale;
- il Servizio Risorse Forestali della Regione Puglia ha predisposto l'aggiornamento delle suddette linee guida in materia di concessione e vendita dei prodotti ritraibili dalla gestione del patrimonio del demanio forestale e dei terreni in occupazione temporanea.
- l'Agenzia svolge attività in amministrazione diretta, in quanto dispone di personale e mezzi propri, e quindi può procedere alla vendita del materiale legnoso ritraibile mediante gara pubblica o concessioni dirette;
- le precitate linee sono state condivise con i vertici dell'ARIF a seguito di specifici incontri tecnici.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/20111 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato,

il Presidente della Giunta regionale relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997 e dell'art. 4 della l.r. n. 17/2000 propone alla Giunta regionale:

- ✓ di approvare le *“Linee guida per la concessione e la vendita dei prodotti legnosi ritraibili dalle attività selvicolturali riguardanti il patrimonio forestale della Regione Puglia, gestito da ARIF”*, riportate nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali l’adozione di atti amministrativi per l’aggiornamento delle precitate linee guida e notificare il presente provvedimento all’A.R.I.F.;
- ✓ di revocare la deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2014, n. 2423;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Responsabile P.O.

“Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale”
dott. Vincenzo Di Canio

Il Dirigente di Sezione

“Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”
Dott. Domenico Campanile

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di deliberazione di Giunta regionale

Direttore Dipartimento

“Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente”
Prof. Gianluca Nardone

Il Presidente

(dott. Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal titolare di P.O. Conservazione patrimonio forestale regionale, dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale,
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- ✓ di approvare le *“Linee guida per la concessione e la vendita dei prodotti legnosi ritraibili dalle attività selvicolturali riguardanti il patrimonio forestale della Regione Puglia, gestito da ARIF”*, riportate nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

- ✓ di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali l'adozione di atti amministrativi per l'aggiornamento delle precitate linee guida e notificare il presente provvedimento all'A.R.I.F.;
- ✓ di revocare la deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2014, n. 2423;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO A): Linee guida per la concessione e la vendita dei prodotti legnosi ritraibili dalle attività selvicolturali riguardanti il patrimonio forestale della Regione Puglia, gestito da ARIF

Il presente allegato è composto da n. 5 facciate

Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile



**REGIONE
PUGLIA**



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Servizio Risorse Forestali

Linee guida per la concessione e la vendita dei prodotti legnosi ritraibili dalle attività selvicolturali riguardanti il patrimonio forestale della Regione Puglia, gestito da ARIF

Art. 1**Oggetto**

Con le presenti linee guida è disciplinata la concessione e la vendita, da parte dell'Agenda Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (nel seguito più brevemente "ARIF") dei seguenti prodotti ritraibili dalla gestione e utilizzazione del patrimonio indisponibile forestale della Regione Puglia (di seguito Demanio Forestale Regionale):

- a. il materiale legnoso, posto sul letto di caduta o esboscato e all'imposto, proveniente da tagli boschivi autorizzati;
- b. il lotto boschivo autorizzato al taglio dalla vigente regolamentazione regionale;
- c. il materiale legnoso vario costituito da piante vive o morte (c.d. legna da ardere), ove consentito.

Art. 2**Modalità di vendita**

La vendita del materiale legnoso è effettuata dall'ARIF secondo le seguenti modalità:

- a. esperimento di gara per asta pubblica;
- b. vendita diretta.

Art. 3**Prezzo di vendita**

Il prezzo di vendita, a quintale (100 kg), della legna da ardere o del legname da opera è stabilito dal vigente prezzario regionale in relazione alla tipologia arborea.

Il prezzo di vendita in favore di cittadini residenti nei Comuni ricadenti nel territorio del Demanio Forestale Regionale è ridotto del 50 per cento e per un quantitativo non superiore a 40 q.li.

Ai cittadini indigenti segnalati all'ARIF dai Comuni ricadenti nel territorio del Demanio Forestale Regionale è concessa, prioritariamente e a titolo gratuito, un quantitativo di legna da ardere non superiore a 5 q.li per nucleo familiare, e per anno solare.

Art. 4**Procedure di vendita**

La vendita della legna è effettuata mediante gara, sulla base dello schema di invito e di norme tecniche, ed è diretta ad imprese con codice Ateco 02 "*Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali*".

E' consentita anche la vendita diretta come previsto al successivo art. 6 e per finalità istituzionali dell'ARIF.

Art. 5**Vendita mediante gara per asta pubblica**

L'avviso di gara per la vendita della legna è predisposto dall'ARIF sentito la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

La gara, pubblicata sul sito dell'ARIF, è espletata sulla piattaforma Empulia (centrale di acquisti della Regione Puglia).

L'aggiudicazione avviene in favore della ditta che propone il maggiore aumento sul prezzo base della vendita.

A parità di prezzo offerto sarà data priorità al richiedente che risulta ditta boschiva, regolarmente iscritta e maggiore anzianità di iscrizione all'albo regionale delle imprese boschive.

Qualora una gara sia andata deserta, la stessa potrà essere nuovamente bandita, con una riduzione del prezzo a base d'asta pari al 15% (quindici per cento) e per una sola volta.

E' esclusa l'aggiudicazione per offerta verbale.

Art. 6

Vendita diretta

La vendita diretta, sulla base del prezziario forestale regionale vigente, ha luogo in favore dei privati che rispondano al requisito di essere:

- a. essere residenti in Puglia;
- b. essere residenti nei Comuni ricadenti nel territorio del Demanio Forestale Regionale;

Si procede alla vendita diretta nei seguenti casi:

- a. legname che richieda una tempestiva opera di esbosco;
- b. legname ad elevato rischio di deperibilità;
- c. legname appartenente a lotti per i quali vi sia stato un esperimento di gara, andata deserta.

La vendita diretta è concessa in ordine di presentazione di apposita istanza e solo in presenza di disponibilità di legna.

L'istanza è da inoltrare all'ARIF nel periodo dal 1 di ottobre al 31 maggio di ogni anno.

Le richieste vengono evase sulla base dell'ordine di arrivo delle domande, fermo restando che la priorità di assegnazione è per le domande eseguite da richiedenti che non hanno ottenuto la concessione nei due anni precedenti e/o che non appartengano allo stesso nucleo familiare.

Art. 7

Presentazione istanze di vendita diretta e concessioni

La richiesta di legna, redatta in carta libera, va presentata anche tramite posta elettronica (PEC o ordinaria), all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

L'istanza deve contenere:

- a. dati anagrafici, residenza, codice fiscale, domicilio e recapito telefonico del richiedente;
- b. il quantitativo e la tipologia (resinose o latifoglie) di legna da prelevare (non superiore a 40 q.li per singola richiesta);
- c. tipo e targa del veicolo che si intende utilizzare per recarsi all'imposto;
- d. complesso demaniale nel quale si chiede di effettuare il prelievo della legna;
- e. composizione del nucleo familiare.

L'ARIF istruisce la richiesta, solo in presenza di disponibilità di legna, e, in tal caso, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al richiedente e per conoscenza alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

La concessione al prelievo della legna sul letto di caduta deve essere comunicata altresì al Comando stazione dei Carabinieri Forestale competenti per territorio.

L'ARIF, sentita la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, può riservarsi il diritto di utilizzare il materiale legnoso per fini istituzionali.

Art. 8

Modalità di pagamento del materiale legnoso

Il pagamento del quantitativo di legna concesso è effettuato prima dell'inizio delle operazioni di prelievo del materiale legnoso e precisamente:

- a. entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione della gara;
- b. 10 (dieci) giorni dalla data dell'atto di concessione, nel caso di vendita diretta.

A garanzia degli eventuali danni che potrebbero derivare alla proprietà demaniale regionale, o a terzi, in caso di assegnazione con le modalità della gara pubblica, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione, a mezzo fidejussione o polizza assicurativa di analogo importo, entro 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di prelievo del materiale legnoso e valida fino al termine delle stesse, pari al 30 per cento del valore di aggiudicazione della vendita (comprensivo di IVA)

La cauzione è svincolata, senza interessi, a fine prelievo, solo se non si sono lamentati danni o contestazioni.

Nel caso di ritardato pagamento, oltre alle penali previste nell'atto di vendita, si applicano gli interessi legali e le eventuali spese sostenute per incassare le somme non saldate.

Agli acquirenti che non risultino in regola con i pagamenti è sospesa qualsiasi concessione al prelievo, fino al momento della regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

Art. 9

Modalità di raccolta del materiale legnoso

La raccolta, ed il trasporto del materiale legnoso autorizzato nei termini stabiliti agli articoli precedenti possono essere effettuati utilizzando esclusivamente il veicolo corrispondente ai dati (tipo e targa) comunicati dal beneficiario, nel periodo di validità indicato sull'atto di autorizzazione.

L'uso di altro veicolo deve essere tempestivamente comunicato all'ARIF.

Il carico del veicolo dovrà essere adeguatamente assicurato per evitarne la caduta accidentale durante la marcia.

La mancata osservanza di quanto stabilito al comma precedente comporta:

- a. il ritiro immediato dell'autorizzazione;
- b. il divieto di rilascio di qualsiasi altra concessione per un periodo di 1 (uno) anno.

La raccolta e il trasporto del materiale legnoso autorizzato può essere effettuato nei periodi dell'anno prescritti dalla regolamentazione regionale vigente in materia di tagli boschivi, considerando eventuali deroghe.

La raccolta e il trasporto del materiale legnoso concesso può essere effettuata nei periodi indicati nella concessione, tutti i giorni con esclusione del sabato e della domenica, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

E' consentito un solo carico giornaliero.

La mancata osservanza di quanto stabilito al comma precedente comporta:

- a. il ritiro immediato dell'autorizzazione;
- b. il divieto di rilascio di qualsiasi altra concessione per un periodo di 1 (uno) anno.

Art. 10**Modalità di depezzamento del materiale legnoso**

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto, è autorizzato il depezzamento del materiale come di seguito riportato:

- a. per il materiale legnoso secco è consentito l'uso di:
 - a.1 roncole,
 - a.2 accette leggere con lama della lunghezza massima di 8 centimetri
 - a.3 seghe manuali ad arco della lunghezza massima di 53 centimetri.
- b. in tutti gli altri casi l'uso di:
 - b.1 motoseghe, nel rispetto della normativa vigente.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico devono essere effettuati manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

Art. 11**Divieti**

E' specificatamente fatto divieto di:

- a. recare al seguito e utilizzare accette, asce e altri utensili da taglio diversi da quelli indicati all'art. 10.
- b. abbattere piante in piedi, ancorché secche, senza autorizzazione.
- c. tagliare rami secchi delle piante radicate;
- d. danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo;
- e. raccogliere piante o parti di piante, schiantate o regolarmente martellate.

Art. 12**Compiti dell'ARIF**

Le funzioni relative alle procedure amministrative di concessione e vendita mediante gara pubblica sono espletate dall'ARIF, sentito la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

Art. 13**Compiti della Sezione Gestione risorse sostenibili**

Le funzioni di controllo derivanti dall'applicazione delle presenti "Linee guida" sono esercitate dalla Sezione Gestione risorse sostenibili della Regione Puglia.

La Sezione regionale è tenuta a comunicare all'ARIF ogni variazioni del prezzario regionale.